



**PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica**

**Osservazioni dell'Associazione Carteinregola**

Ringraziamo la Commissione per l'opportunità di intervenire nell'ambito dell'esame della Proposta di legge N. 2606 in discussione, sperando che il contributo di Carteinregola possa offrire lo spunto per una riflessione tecnica e costruttiva delle criticità del testo in esame.

Va premesso che ogni volta che si interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, si interviene su un pilastro dell'ordinamento, su un testo che il mondo ci riconosce come uno dei più avanzati, frutto di una tradizione giuridica e culturale che ha fatto dell'Italia un riferimento internazionale. È quindi essenziale farlo con prudenza, con consapevolezza e soprattutto con una visione chiara degli effetti che le modifiche produrranno sul territorio.

Già lo scorso anno l'Associazione Carteinregola, con il contributo scritto sul *Disegno di Legge N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica* aveva inviato alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato il 17 aprile 2025 aveva espresso la propria contrarietà al DL 1372 in discussione, che intendeva "rivedere" il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

Con la proposta di legge C. 2606 (già S. 1372, approvata dal Senato il 17 settembre 2025) attualmente in esame, si intendono modificare alcuni articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) intervenendo, in particolare, sulle procedure di autorizzazione paesaggistica. A distanza di poco meno di due anni ci ritroviamo a esaminare una Proposta che, seppure formalmente migliorata, ripropone molte delle incongruenze e criticità già segnalate da più Associazioni, da altre Istituzioni e da tecnici di fama internazionale, che continuano a destare non poche preoccupazioni.

In particolare si ripropone ancora una volta il ridimensionamento del Codice, sia con un allentamento delle regole, sia con un depotenziamento delle istituzioni deputate a esprimere i pareri vincolanti sui progetti di trasformazione. Una tendenza che riscontriamo da anni a più livelli istituzionali nelle proposte normative riguardanti il rapporto tra governo del territorio o esigenze economiche e produttive e la tutela del paesaggio, ne è un esempio particolarmente emblematico la Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171) approvata nell'agosto scorso dal Consiglio della Regione Lazio.

Il rischio è sottomettere – "coordinare" - il Codice dei Beni culturali e Del Paesaggio ad altri strumenti di pianificazione territoriale a cui il Codice è sovraordinato. Del resto il tema è ben evidenziato anche dalla Scheda di lettura del Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025:

*“Sotto altro profilo, vi è uno stretto rapporto gerarchico tra la pianificazione paesaggistica e gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Il Codice dei beni culturali (art. 145, comma 3) sancisce espressamente il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle dei piani urbanistici ed ogni altro piano territoriale (inclusi piani di settore, piani delle aree protette, etc.). La Corte costituzionale ha più volte dato attuazione a questo principio, dichiarando incostituzionali leggi regionali che violavano le prescrizioni dei piani paesaggistici o ne attenuavano la forza vincolante (da ultimo sent. n. 261/2021).*

Entriamo dunque nel merito degli articoli della Proposta in esame, riservando alle conclusioni alcune considerazioni generali di pari rilievo.

- L'impostazione dell'art. 1 – secondo cui la tutela del Patrimonio culturale dovrebbe essere “contemperata” con la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – non risulta condivisibile.

La semplificazione vera non si ottiene modificando il Codice, che rappresenta un impianto normativo solido e riconosciuto a livello internazionale, né indebolendo la tutela, ma attuando le norme che il Codice già prevede, attraverso la piena realizzazione della pianificazione paesaggistica, a oggi l'unico strumento che consente di governare il territorio con una visione condivisa.

**È proprio la mancata conclusione della pianificazione in molte regioni italiane il vero nodo irrisolto.**

- Ci si deve soffermare sul tema del silenzio-assenso, riproposto nella Proposta in esame al comma 2, lett. a): la già citata Scheda di lettura del Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025 ha chiarito come la Corte Costituzionale abbia “*dichiarato costituzionalmente illegittime leggi regionali che avevano introdotto forme di silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, restando escluso l'assenso finale tacito e dovendo semmai l'inerzia essere ovviata tramite poteri sostitutivi, in linea con l'art. 146, comma 10, del codice (da ultimo sent. n. 160/2021)*”.

La Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali che lo avevano introdotto, perché la tutela del paesaggio – qualificata come “interesse sensibile” – richiede un atto espresso, motivato e fondato su competenze tecniche e non può essere affidata a un automatismo procedurale. Peraltro, l'ordinamento già prevede strumenti per superare l'inerzia amministrativa, come i poteri sostitutivi da parte del superiore Ministero. Estendere ulteriormente il silenzio-assenso non porterebbe benefici reali, ma aumenterebbe i rischi per il territorio.

- L'art. 2, comma 2 lett. c) prevede l'esclusione del parere delle Soprintendenze per interventi classificati come “*di lieve entità*” e che tali interventi “*competano esclusivamente agli enti territoriali*”, seppure “*previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all'articolo 143 del codice*”.

Innanzitutto va rilevato che, a differenza della Proposta N. 1372, che si riferiva agli interventi elencati nell'allegato “A” al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la Proposta in esame rimanda all'elenco dell'Allegato B di tale regolamento<sup>1</sup>, che contiene interventi per molti aspetti assai più impattanti sul territorio e sul Paesaggio, interventi che devono a nostro avviso essere sottoposti al parere delle Soprintendenze.

A titolo di esempio si citano alcuni interventi compresi nel citato *Allegato B Interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato*:

- *Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria;*

- interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente;
  - realizzazione di autorimesse....compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
  - realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente;
  - realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
  - posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne
  - interventi sulle coperture... comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti... modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca... realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
- modifiche ai tetti e alle coperture anche nei centri storici sono già state introdotte dalla citata Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171).

Gli esempi sopra riportati, minima parte di un elenco ben più lungo, tra l'altro sono anche direttamente connessi con la tutela archeologica del territorio, che verrebbe definitivamente compromessa se non esaminata preventivamente dalle Soprintendenze competenti.

Per non parlare di tutte le opere previste nel sopracitato Allegato B che, se non sottoposte alla preventiva valutazione delle Soprintendenze, potrebbero avere un impatto devastante sull'architettura degli edifici storici, urbani e rurali, a oggi vanto identitario dei nostri territori e testimonianza materiale di una storia che non può essere compressa entro logiche di mera efficienza amministrativa. L'inserimento di interventi invasivi, standardizzati e privi di un'adeguata valutazione paesaggistica rischia infatti di compromettere non solo la qualità architettonica dei singoli manufatti, ma l'equilibrio complessivo dei contesti in cui essi si inseriscono: borghi, centri storici, paesaggi agrari, insediamenti rurali stratificati nei secoli.

Ma più in generale occorre rilevare che la valutazione dell'impatto di un intervento sul territorio non può essere definita in astratto: essa va analizzata caso per caso da tecnici che conoscano la storia, le specificità e le fragilità di quel contesto territoriale. Un'opera apparentemente minima può avere un impatto enorme in un contesto fragile: un terrazzamento storico, un'area archeologica non ancora indagata, un tratto costiero vulnerabile, un paesaggio agrario tradizionale.

Proprio per questo, l'esecuzione di lavori classificati "di lieve entità" senza un preventivo esame della Soprintendenza rischia non solo di coinvolgere aree con rilevanti incidenze paesaggistiche, che richiedono invece un'attenta verifica e adeguate misure di tutela, ma soprattutto rischiano di produrre effetti contrari alla finalità di salvaguardia del paesaggio.

Inoltre è da evidenziare che gli interventi di lieve entità già oggi godono di procedure semplificate, non c'è dunque alcun bisogno di eliminarne la verifica tecnica.

Quanto alla delega di tale funzione agli enti locali, va rilevato che in moltissimi casi i Comuni non hanno le competenze e/o il personale per poter fare valutazioni adeguate, e oltretutto c'è il rischio che possano essere maggiormente orientati a favorire le ristrutturazioni edilizie e l'espansione urbanistica del proprio territorio piuttosto che a garantirne una tutela rigorosa e imparziale.

- Le stesse osservazioni valgono per l'art. 2, comma 2 lett. f) che riguarda "il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo" poiché anche in questo caso la norma sembra presupporre che la ripetitività o la stagionalità dell'intervento ne garantiscano automaticamente la compatibilità paesaggistica. È un presupposto fragile: molte attività stagionali, se reiterate nel tempo, producono trasformazioni significative, sia

per accumulo di impatti, sia per la progressiva alterazione delle percezioni visive, dell'uso dei suoli e della fruizione dei luoghi.

Un esempio su tutti, che non ha bisogno di commenti puntuali: gli stabilimenti balneari che ricadono in aree di interesse archeologico e paesaggistico sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio!

- Non meno critica è la previsione dell'articolo 2, comma 2 lett d), che attribuisce alla Direzione Generale la competenza sulle autorizzazioni relative alle "infrastrutture strategiche".

La tutela paesaggistica è una funzione tecnica e specialistica che non può essere modulata in base alla dimensione dell'opera né sottratta alle Soprintendenze, le quali devono rimanere parte integrante del procedimento. L'accentramento presso il Ministero introduce, inoltre, un margine di valutazione politico-discrezionale non supportata da una conoscenza specifica dei luoghi, incompatibile con la natura imparziale e tecnica della tutela, rischiando di comprometterne l'autonomia e la credibilità.

- Anche nei casi previsti al comma 2 lett. e) si parla di interventi per la prevenzione dei rischi, che per la loro natura non possono che essere valutati caso per caso, così come le possibilità di ripristino di infrastrutture danneggiate, mentre si prefigura la possibilità di "*individuare le tipologie di intervento di prevenzione e di ripristino*" alle quali applicare "*una specifica disciplina procedimentale semplificata*", cioè modalità di intervento da utilizzare in ogni situazione, che quindi superano - o aggirano - le normali procedure di intervento, adottate proprio a tutela di quella "*natura storica, architettonica o paesaggistica*" che a parole si vorrebbe preservare - "*ove possibile*" - "*nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione*".

- Quanto all'art. 2, comma 2 lett. g), che prevede "*nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici...*", si tratta di un punto ampiamente condivisibile, poiché quando una Regione non provvede alla redazione o all'adeguamento del piano paesaggistico, si crea una situazione di vuoto che mette a rischio la salvaguardia dei valori identitari del territorio e genera incertezza amministrativa, contenzioso e disparità di trattamento tra cittadini.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli artt. 135 e 156, stabilisce l'obbligo per le Regioni di redigere il piano paesaggistico insieme al Ministero della Cultura e prevede, in caso di inerzia, l'attivazione graduale dei poteri sostitutivi da parte del Ministero con l'obiettivo di non esporre i territori a pressioni trasformative incontrollate e di non indebolire la capacità delle amministrazioni locali di operare scelte coerenti che potrebbero, altrimenti, compromettere la qualità dello sviluppo del territorio stesso.

La Corte costituzionale ha ribadito più volte (con sentenze n. 182/2006, n. 367/2007, n. 235/2010 e n. 66/2018) che, quando la Regione non adempie ai propri obblighi, lo Stato può intervenire in via sostitutiva, senza operare una compressione dell'autonomia regionale ma assicurando l'effettività della tutela paesaggistica, qualificata dalla Corte come "valore primario e assoluto" (sent. n. 367/2007).

Le norme, dunque, già esistono, basterebbe solo pretenderne il rispetto!

- Con il comma 5 dell'art. 2 e con l'Art. 3 è demandato alle possibilità del Governo, "*nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo*" di "*adottare uno*

*o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti e di provvedere alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice dei Beni culturali e del paesaggio e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi”*

Quindi “*il coordinamento normativo*” più volte citato assumerà poi la forma che deciderà di dare il Governo al Codice dei beni culturali, con modifiche che possono cambiarne profondamente la natura di norma sovraordinata a tutte le altre.

In conclusione, una considerazione di carattere più generale.

Ancora una volta si tende a individuare nelle Soprintendenze il principale ostacolo alla crescita del territorio e allo sviluppo economico del Paese, proseguendo, dunque, in una narrazione scorretta e fuorviante. Le Soprintendenze sono le sole istituzioni chiamate, per mandato costituzionale, a tutelare il Paesaggio e il Patrimonio storico della Nazione. Esse rappresentano l’ultimo presidio a difesa di un territorio sempre più vulnerabile e, grazie al lavoro quotidiano dei loro tecnici – spesso svolto in condizioni estremamente difficili, con organici ridotti e carichi amministrativi crescenti – riescono a conciliare le legittime esigenze di sviluppo con l’altrettanto imprescindibile salvaguardia del patrimonio che la Storia ha consegnato alla collettività.

Le continue aggressioni al paesaggio degli ultimi decenni dimostrano come la tutela territoriale sia stata progressivamente subordinata a logiche urbanistiche e di investimenti produttivi, nonostante l’esistenza di un Codice che il mondo intero riconosce come modello avanzato di protezione: non è un caso che i tecnici delle Soprintendenze siano spesso chiamati a formare colleghi di Paesi meno dotati di strumenti normativi altrettanto efficaci.

Va inoltre ricordato che molte delle più importanti scoperte archeologiche recenti, di straordinario valore storico, sono state possibili proprio grazie all’applicazione rigorosa delle norme del Codice, dall’archeologia preventiva agli scavi mirati di tutela: tali scoperte, oltre ad arricchire l’identità e il patrimonio collettivo della Nazione, costituiscono oggi uno dei principali attrattori turistici del Paese, un asset economico strategico che verrebbe messo a rischio da un indebolimento dell’azione di tutela che ne è all’origine.

Le modifiche prospettate al Codice dei beni culturali e del paesaggio rischiano di compromettere profondamente la tradizione italiana di tutela che le Soprintendenze continuano a garantire con responsabilità e competenza, nonostante la cronica carenza di personale e l’aumento costante degli adempimenti amministrativi: se davvero si vuole semplificare, occorre intervenire su questi adempimenti, rendendo le procedure più snelle e meno onerose, non indebolendo gli strumenti di tutela.

Per tutte queste ragioni, l’Associazione esprime piena contrarietà a revisioni del Codice che non siano orientate a rafforzare – e non a ridurre – l’efficacia della tutela e della gestione del patrimonio culturale, in attuazione dell’articolo 9 della nostra Costituzione.

**Daniela Rizzo**  
**Anna Maria Bianchi**  
Associazione Carteinregola

[www.carteinregola.it](http://www.carteinregola.it)  
[info@carteinregola.it](mailto:info@carteinregola.it)

---

[i 'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)  
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31:a>

Allegato B (di cui all'art. 3, comma 1)

Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

- B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
- B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
- B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
- B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'[art. 136, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#); installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
- B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a

---

ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione));

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

- 
- B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
- B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
- B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
- B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
- B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
- B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
- B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
- B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
- B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
- B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
- B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
- B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'[art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
- B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
- B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
- B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
- B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antiersiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.